

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE COLTIVA

Addì 25 Gennaio 1982, presso la sede del COLTIVA in Modena, fra la Direzione aziendale rappresentata da Gianni Guazzaloca e Mauro Meglioli con l'assistenza di Federico Boccaletti dell'Associazione Provinciale Cooperative Agricole; e la R.S.A. del COLTIVA rappresentata da: Rodolfo Cavani, Morena Baldini, Fioravante Cappelli con l'assistenza di Giuseppe Ansaloni della F.I.L.I.A., si è stabilito quanto segue:

PROSPETTIVE DI SVILUPPO E INVESTIMENTI

Le parti si impegnano a sviluppare il confronto sui programmi e le prospettive dell'azienda con la presenza e il contributo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Cooperative Consorziate e delle istanze territoriali della FILIA territoriale competenti (v. p. 6 CCNL 1/6/80).

INCREMENTI SALARIALI

- Il premio di produzione è incrementato di L.23.000= mensili per tutti i lavoratori a partire dall'1/1/82.
- A tutti i lavoratori in forza al 1/1/82 e assunti all'1/11/81 viene erogato un premio "una tantum" di L. 25.000= a copertura della carenza contrattuale.
- A partire dall'1/7/83 viene istituito un "terzo elemento differenziato" nelle seguenti misure:
 - L. 15.000 6° LIVELLO
 - L. 16.500 5° "
 - L. 18.000 4° "
 - L. 19.500 3° "
 - L. 21.750 3°A "
 - L. 24.750 2° "
 - L. 30.000 1° "

ART. 24 C.C.N.L. 1/6/80

A partire dal 1/7/82 sarà erogato un aumento di:

- L. 17.500 1° livello
- L. 13.750 2° "
- L. 10.000 3°A "
- L. 7.500 3° "
- L. 5.000 4° "

Pertanto, una volta costituiti i nuovi minimi tabellari dall'1/1/82, le differenziazioni dal lordo imponibile, che saranno operate per i diversi livelli a partire dall'1/1/82 nelle misure mensili previste dalla riga il p. 97 C.C.N.L. 1/6/80, saranno diminuite delle cifre mensili sopra indicate e diverranno pertanto pari alle seguenti cifre mensili:

- L. 48.581 1° LIVELLO
- L. 43.686 2° "
- L. 53.151 3°A "

In tal modo le parti si danno atto che intendono applicare le modalità di trasferimento di cui all'art. 24 C.C.N.L. 1/6/80.

INDENNITÀ' (1)

L'indennità di disagio fissata in L.20.000= di cui al punto E.2 dell'accordo 24/11/79 viene così modificata. E' stabilita una diaria nella misura di L. 40.000= mensili e di L. 5.000= per ogni notte passata fuori sede. Resta inteso che tale diaria compensa qualsiasi spesa eccedente vitto, alloggio, trasporti.

A tale diaria è aggiunta, in sostituzione dell'accordo 4/12/80, la cifra di L. 850= per ogni telefonata sostenuta a spese degli ispettori ed evidenziata con i criteri di cui al citato accordo.

Tale valore sarà incrementato in % pari all'incremento che si verificherà di volta in volta nelle tariffe telefoniche.

CLASSIFICAZIONE

A partire dall'1/1/82 sono riconosciuti i seguenti passaggi di qualifica:

████████████████████	5° - 4°
████████████████████	5° - 4°
████████████████████	4° - 3°
████████████████████	4° - 3°
████████████████████	3° - 3°A
████████████████████	3° - 2°
e, dall' <u>1/6/82</u>	
████████████████████	4° - 3°
████████████████████	3° - 3°A

Entro il 30/6/82 saranno esaminate le situazioni dei lavoratori:

In tale sede saranno definiti i tempi del loro passaggio di qualifica; le parti si impegnano a esaminare a scadenza annua, entro il mese di Gennaio, la situazione categoriale dei dipendenti.

AUTO

Il rimborso auto di cui all'allegato dell'accordo 24/11/79 è fissato, per l'anno 1982, in L.110.000 mensili.

Per l'anno 1983 si assumeranno a base di calcolo le tariffe in essere al 30 Giugno 1982.

ORARIO DI LAVORO

Le 36 ore di R.O.L. di cui all'art. 13 CCNL 1/6/80 verranno fruite tramite riposi settimanali di 45' da godersi di norma con uscita anticipata al venerdì pomeriggio, garantendo comunque il funzionamento a orario pieno dei servizi.

Ciò tramite la presenza a turno di aliquote di lavoratori che effettueranno la riduzione con entrata posticipata al lunedì mattina.

Le 40 ore delle festività soppresse saranno godute tramite riposi individuali a gruppi di 8 ore da concordarsi fra le parti.

Viene riconosciuto il diritto ad un periodo minimo di 3 settimane consecutive di ferie da effettuarsi fra l'1/6 e il 30/9 di ogni anno con una programmazione da definirsi entro il 31/3.

La quarta settimana sarà effettuata in modo programmato dall'1/1 al 30/3. Resta invariato il comportamento per i dipendenti inquadrati al 1° livello.

ne di un contributo ai costi sostenuti dai dipendenti per la partecipazione a corsi.

ORARIO FLESSIBILE

Le parti si impegnano a definire il problema dopo l'inizio dell'attività presso la nuova sede.

DURATA

Il presente accordo durerà fino al 30/5/84.

(seguono firme)

P.S. ART. INDENNITA' (1)

Per i lavoratori che effettuano trasferte fino a 5 volte medie mensili, l'indennità giornaliera è fissata in L. 5.000=.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



Vignola li 19/04/1983

PROTOCOLLO AGGIUNTIVOALLEGATO ALL'ACCORDO AZIENDALE DEL 1° FEBBRAIO 1983

IN ATTUAZIONE ALL'INTESA VERBALE SUSSEGUENTE IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 12 GIUGNO 1982 :

T R A

LA DIREZIONE AZIENDALE DELLA DITTA C.L.A.V. E IL CONSIGLIO DI FABBRICA SI E' CONVENUTO E CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Conseguentemente alla verifica della classificazione del personale la Direzione Aziendale si dichiara disponibile a concedere la somma di L. 50.000 (cinquantamila) ad personam ai seguenti lavoratori dipendenti:

[REDACTED]

Convenendo reciprocamente che il suddetto aumento ad personam verrà assorbito solo in caso di successivo passaggio di categoria e che sarà corrisposto in busta paga in due 2 soluzioni e cioè le seguenti:

L. 25.000 DAL 1° APRILE 1983

L. 25.000 DAL 1° SETTEMBRE 1983

Con dette soluzioni le parti si danno atto di avere dato attuazione provvisoria e irripetibile al disposto relativo alla classificazione.

(seguono firme)